

traffazione e alla concorrenza sleale, sono a carico del fondo di cui al comma 4 della presente legge, fino ad una percentuale massima del 15 per cento. Con Decreto del Ministero delle Attività Produttive sono definiti i requisiti soggettivi, modalità e condizioni per potere usufruire di detta agevolazione. Per l'anno 2005, le risorse del fondo di cui all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, sono elevate di 5 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: — 5.000;

29. 20. (ex 29. 197.) Peretti, Liotta, Romano.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 31, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 5;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera,

qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.;

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 21. (ex 31. 9.) Russo Spena, Giordano, Pisapia.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 32, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La clausola di miglior favore si applica comunque alle unità immobiliari, ad esclusione delle categorie catastali già A1, A8 e A9, adibite a proprie abitazioni dai contribuenti proprietari di quell'unica casa, nonché a quelle concesse in affitto a seguito di sottoscrizione di contratto di locazione corrispondente alle norme del canale concordato previste dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai pubblici dipendenti.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione,

strazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 22 (ex 32. 106. e 32. 191.) Russo Spena, Giordano, Vendola, Villetti, Buemi, Intini, Lucà, Zanotti.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 32, sopprimere il comma 10;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai pubblici dipendenti.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 23. (ex 32. 109.) Russo Spena, Giordano, Vendola.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 32, comma 10, capoverso ART. 52-bis, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai pubblici dipendenti.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica ammi-

nistrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 24. (ex 32. 110.) Russo Spena, Giordano, Vendola.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 32, sopprimere il comma 11;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai pubblici dipendenti.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o

preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 25. (ex 32. 111.) Russo Spena, Giordano, Vendola.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 32, comma 11, capoverso ART. 41-ter, comma 1, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento;

all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai pubblici dipendenti.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 26. (ex 32. 112.) Russo Spena, Giordano, Vendola.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 32, comma 11, capoverso ART. 41-ter, comma 1, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 25 per cento;

all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai pubblici dipendenti.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 27. (ex 32. 113.) Russo Spena, Giordano, Vendola.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 32, comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La nullità del contratto non comporta la perdita del diritto dell'affittuario ad occupare l'unità immobiliare, non è causa di sfratto e produce l'automatica riscrittura dello stesso secondo le norme relative al canale concordato previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.;

all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai pubblici dipendenti.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 28. (ex 32. 114.) Russo Spena, Giordano, Vendola, Pistone, Sgobio, Labate, Galeazzi, Villetti, Buemi, Intini.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 32, comma 9, primo periodo, dopo le parole: 23 marzo 1998, n. 138 aggiungere le seguenti: , a condizione che, comunque, non sia superiore al 100 per cento della superficie calpestabile;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai pubblici dipendenti.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o

preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 29. (ex 32. 08.) Russo Spena, Giordano, Alfonso, Gianni.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 34, comma 5, alinea, sopprimere le parole da: nel medesimo termine fino alla fine del comma.

all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 30. (ex 34. 97.) Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 34, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 31. (ex 34. 98.) Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 34, comma 8, dopo le parole: oggetto di pianificazione aggiungere la seguente: non.

all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 32. (ex 34. 99.) Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni, Agostini, Grandi.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 34, comma 13, primo periodo, sostituire la parola: quarto con la seguente: secondo.

all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 33. (ex 34. 100.) Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 35, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: a trattativa privata, anche in blocco.

all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro.

3. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

ART. 37-ter — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 34 (ex 35. 98). Russo Spena, Giordano, Vendola.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 35, comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Ai conduttori degli immobili ad uso residenziale sono riconosciuti il diritto di prela-

zione e i benefici di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 nel prezzo di cui al precedente periodo.

all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro.

3. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione e calcolata in dodicesimi.

ART. 37-ter — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 35. (ex 35. 100). Russo Spena, Giordano, Vendola, Pistone, Cento, Battaglia, Bolognesi.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 35, sopprimere il comma 4.

all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione e calcolata in dodicesimi.

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 36. (ex 35. 104). Russo Spena, Giordano, Vendola.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 35, comma 6, sopprimere le parole: a trattativa privata

all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro.

3. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione e calcolata in dodicesimi

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 37. (ex 35. 105). Russo Spina, Giordano, Vendola.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 35, comma 7, primo periodo, sostituire le parole da non sono soggette fino a prelazione è esercitato dall'ente con le seguenti: sono soggette a diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal comma 8 del presente articolo, da parte dell'ente.

all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro.

3. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione e calcolata in dodicesimi.

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 38. (ex 35. 108). Russo Spina, Giordano, Vendola.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 35, comma 8, dopo le parole diritto di prelazione aggiungere le seguenti: , in ossequio ai benefici previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, sul prezzo di acquisto,

all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro.

3. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione e calcolata in dodicesimi.

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 39. (ex 35. 110). Russo Spena, Giordano, Vendola, Chianale, Vianello.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 35, comma 12, sopprimere i capoversi 13-quinquies e 13-sexies.

all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico

essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro.

3. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione e calcolata in dodicesimi.

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 40. (ex 35. 120). Russo Spena, Giordano, Vendola.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 35, sopprimere il comma 14.

all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro.

3. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 41. (ex 35. 121). Russo Spena, Giordano, Vendola.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma I non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

ART. 37-quater. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con un fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro ».

b) all'articolo 45, il comma 2 e soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996; n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti « fra il 3,5 ed il 7,5 ».

3. A partire dal 1° gennaio 2005 i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

4. In attesa della definizione delle istituzioni di cui un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra i soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione

Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

6. All'articolo 12, comma 1, lettera *e*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

8. All'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2002 n. 289 e successive modificazioni la lettera *b*) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

9. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente: « 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto per le emissioni uguali o minori ai valori guida. e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti. di combustione ».

29. 42. (ex 27. 297.) Russo Spena.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 37, tabella C:

rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 230 del 1998:

Fondo nazionale per il Servizio civile – articolo. 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza. (3.1.5.16. – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Servizio civile nazionale – cap. 2185), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: + 60.000.

rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *voce:* Legge n. 328 del 2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) – articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le Politiche sociali (3.1.5.1. – Fondo per le politiche sociali – CAP. 1711), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: + 600.000.

rubrica: Ministero degli affari esteri, *voce:* Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: + 540.000.

29. 43. (ex 29. 126.) Zanella, Pecoraro, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere il comma 6.

* **29. 44.** (ex * 29. 145.) Russo Spena, Giordano, Deiana, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Sopprimere il comma 6.

* **29. 45.** (ex * 29. 129.) Zanella, Pecoraro, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere il comma 6.

* **29. 46.** (ex * 29. 130.) Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Per l'anno 2005 è istituito un fondo di riserva di 600 milioni di euro, per provvedere ad eventuali esigenze connesse

con la proroga delle missioni internazionali di pace autorizzate entro il 30 settembre 2003 dal Consiglio delle Nazioni unite nell'ambito di operazione di *Peace keeping*.

Conseguentemente:

all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri, voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2005: + 800.000;

dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

29. 47. (ex 29. 137.) Crucianelli.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Per l'anno 2005 è istituito un fondo di riserva di 600 milioni di euro, per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace autorizzate entro il 30 settembre 2003 dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nell'ambito di operazioni di *Peace keeping*.

29. 48. (ex 29. 132.) Spini, Calzolaio, Cabras, Crucianelli, Fassino, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Per l'anno 2005 è istituito un fondo di riserva di 700 milioni di euro, per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace autorizzate entro il 30 settembre 2003 dal Consiglio delle Nazioni unite nell'ambito di operazione di *Peace keeping*.

Conseguentemente:

all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri, voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2005: + 771.000.

dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

29. 49. (ex 29. 134.) Calzolaio, Spini, Cabras, Crucianelli, Fassino, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Per l'anno 2005 è istituito un fondo di riserva di 950 milioni di euro, per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace autorizzate entro il 30 settembre 2003 dal Consiglio delle Nazioni unite nell'ambito di operazione di *Peace keeping*.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri, voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2005: + 250.000.

29. 50. (ex 29. 135.) Sereni, Spini, Calzolaio, Cabras, Crucianelli, Fassino, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Per l'anno 2005 è istituito un fondo di riserva di 1.073 milioni di euro, per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazio-

nali di pace autorizzate entro il 30 settembre 2003 dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nell'ambito di operazioni di *Peace keeping*.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 230 del 1998: Fondo nazionale per il Servizio civile — articolo. 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza. (3.1.5.16. — Presidenza del Consiglio dei Ministri — Servizio civile nazionale — cap. 2185), apportare le seguenti variazioni:

2005: + 127.000.

29. 51. (ex 29. 136.) Crucianelli, Spini, Calzolaio, Cabras, Fassino, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 1.200 milioni di euro con le seguenti: 600 milioni di euro.

29. 52. (ex 29. 128.) Zanella, Pecoraro, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 1.200 milioni di euro con le seguenti: 700 milioni di euro.

29. 53. (ex 29. 85.) Pisa.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Ai fini del proseguimento dell'attività di contrasto dell'usura e del racket, l'articolo 15 della legge 108 del 1996 è finanziato con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2005, 5 milioni di euro per l'anno 2006, 50 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A,

voce: Ministero del Lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2005: — 20.000;

2006: — 20.000;

2007: — 20.000

voce: Ministero degli Affari esteri apportare le seguenti variazioni

2005: — 30.000;

2006: — 30.000;

2007: — 30.000.

29. 54. (ex 29. 10.) Lumia.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Alla legge 30 dicembre 2002, n. 295, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, soppresse le parole: « e nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 4 »;

b) all'articolo 4, sono aggiunte, in fine, le parole: « il Ministero dell'economia e delle Finanze provvede al monitoraggio derivanti dall'attuazione della presente legge attingendo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine per coprire eventuali eccedenze, trasmettendo contestualmente alle commissioni competenti i relativi decreti di prelievo ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

29. 55. (ex 29. 228.) Pisa, Minniti, Gasperoni, Angioni, Pinotti, Ruzzante, Lumia, De Brasi, Rotundo, Lucidi, Molinari, Tanoni, Loddo Santino, Papini, Borrelli, Crisci, Mariotti, Luongo.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7.1. Al fine di favorire e di accelerare l'eliminazione delle navi cisterna a scafo singolo non conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione, nonché di tutelare l'ambiente ma-

rino e le attività ad esso collegate è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 3 milioni di euro annui, quale limite di impegno quindicennale, ai fini della concessione di un contributo per la demolizione di navi cisterna, abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici aventi portata lorda superiore alle 600 tonnellate, la cui entrata in esercizio, alla data del 31 dicembre 2004, risalgia ad oltre quindici anni.

7.2. Il contributo di cui al comma 7-*bis* è concesso alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione, che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unità che alla data del 21 ottobre 2003 risultano di proprietà delle imprese stesse o in loro piena disponibilità con contratto di leasing o altro contratto con obbligo di acquisto, che sono iscritte, non oltre la medesima data, nei registri tenuti dalle autorità nazionali o munite, nello stesso periodo di riferimento, del passavanti provvisorio, di cui all'articolo 149 del codice della navigazione, e i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006.

7.3. Fermo restando quanto previsto al comma 7.1, il contributo di cui al comma 1 è pari a:

a) 130 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi superiori a 10.000 tonnellate di portata lorda, entro il limite massimo di 30.000 tonnellate per singola unità; il contributo per le navi di portata lorda superiore a 10.000 tonnellate non può essere inferiore al contributo erogabile alle navi di 10.000 tonnellate di portata lorda;

b) 260 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi cisterna comprese tra 600 e 10.000 tonnellate.

7.4. L'ammontare del contributo, come determinato ai sensi del comma 7.3, non può tuttavia essere superiore all'importo del mancato introito presunto derivante, per l'impresa armatoriale interessata, dall'anticipata demolizione dell'unità rispetto alla data di ritiro dal servizio prevista

dalla normativa internazionale e comunitaria. Il contributo è corrisposto secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, e successive modificazioni ed alla decisione della Commissione delle Comunità europee 2002/868/CE del 17 luglio 2002.

7.5. Per ottenere la liquidazione definitiva del contributo, le imprese interessate devono presentare, a pena di decadenza, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di demolizione, corredata dal certificato della locale autorità marittima nazionale, se la demolizione è avvenuta in Italia, ovvero di quella estera o consolare, negli altri casi, attestante la data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi. Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a tale data.

7.6. Per le imprese armatoriali che abbiano ottenuto il contributo si applicano, in relazione alle navi di età superiore ai quindici anni, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 2001, n. 51.

7.7. Al fine di provvedere all'acquisto di unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico di persone, di competenza regionale e locale, effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 3 milioni di euro annui, quale limite di impegno quindicennale, ai fini della concessione di un contributo in favore delle imprese che gestiscono direttamente o indirettamente i servizi di trasporto pubblico di persone effettuati per via marittima, fluviale e lacuale, da effettuarsi secondo modalità determinate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

7.8. Il contributo di cui al comma 7.7 è limitato all'acquisto di unità navali aventi capacità di trasporto, calcolata per passeggeri, fino a 700 unità e destinate a svolgere servizi di trasporto pubblico con

orari e tariffe predefinite e con apertura al pubblico dei servizi medesimi. Il contributo è pari a 5.000 euro per ogni passeggero trasportabile in base ai certificati di sicurezza dell'unità navale acquistata.

7.9. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, allo scopo di favorire la formazione continua del personale navigante è autorizzato a finanziare i corsi e le attività di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, effettuati fino al 31 dicembre 2006, entro la spesa massima di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, è abrogato.

7.10. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il comma 15 è sostituito dal seguente:

« 15. Per i lavoratori appartenenti alle società derivate dalla trasformazione delle ex Compagnie Portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della legge n. 84 del 1994, purché le stesse non effettuino assunzioni a tempo indeterminato, nonché per i lavoratori appartenenti alle imprese o agenzie previste dall'articolo 17, commi 2 e 5 della legge n. 84 del 1994 purché le stesse non effettuino, assunzioni a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle Autorità portuali o marittime, salvo che non riguardino lavoratori provenienti dalle società di cui al predetto articolo 21, comma 1, lettera b), è concessa, nel limite annuo di 3 milioni di euro, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare. Per le imprese di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), tale beneficio è concesso fino alla data di individuazione dell'impresa o di costituzione dell'Agenzia di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 17. Il Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, per ogni anno solare di riferimento, il conseguente provvedimento di autorizzazione alla corresponsione della predetta indennità, sulla base degli specifici accordi annuali stipulati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ove le parti interessate individueranno le sofferenze occupazionali e le conseguenti soluzioni. L'erogazione della predetta indennità, da parte dell'I.N.P.S., è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero dei giorni di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. »

7.11. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministeri competenti, effettuano, congiuntamente alle parti sociali interessate, una verifica sull'applicazione relativa all'applicazione della norma, ai soggetti aventi diritto ed alle compatibilità finanziarie. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 è integrato annualmente, fino a concorrenza, dell'ammontare di 3 milioni di euro e ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della legge n. 84 del 1994.

Conseguentemente, al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: 20 milioni fino alla fine del comma, con le seguenti: 12 milioni a decorrere dall'anno 2005 è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui ai commi da 7.1 a 7.11. La restante parte delle predette maggiori entrate è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri connessi al funzionamento degli uffici della Motorizzazione civile.

* 29. 56. (ex * 29. 82.) Iannuccilli.